

ISTITUTO COMPRENSIVO "PARRI – VIAN" di Torino

CRITERI PER L' AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

SCUOLA PRIMARIA

In riferimento al Decreto Legislativo 62/2017 art. 3 e alla Nota Circolare n. 1865/2017 il team

docente può deliberare **all'unanimità la NON ammissione** alla classe successiva o al successivo grado di istruzione **eccezionalmente** in caso di:

- Mancato conseguimento degli apprendimenti pur in presenza di percorsi di recupero personalizzati e gruppi di lavoro
- Grado di maturazione personale non adeguato al percorso educativo e didattico
- Mancanza di frequenza continua e persistente, non giustificata da adeguata motivazione
- La permanenza può concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà del suo percorso di apprendimento e aiutarlo nel suo processo di maturazione.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il Consiglio di Classe terrà conto del raggiungimento degli obiettivi personalizzati e valuterà il percorso di maturazione di ciascun alunno considerandone la situazione di partenza e tenendo conto in particolare:

- di situazioni certificate
- di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamento o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità
- dell'andamento nel corso dell'anno.

La non ammissione è da considerarsi

1. come costruzione delle condizioni per riattivare un processo positivo di crescita con tempi più lunghi e adeguati ai ritmi personali
2. come evento accuratamente preparato per le famiglie e gli alunni
3. come conseguenza ad una risposta inadeguata alle diverse strategie messe in atto dal Consiglio di Classe

Tenendo conto di tali premesse, il Consiglio di Classe a maggioranza delibera di non ammettere l'alunno alla classe successiva e all'Esame di Stato qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

1. il quadro complessivo rivela carenze diffuse o mancanza delle competenze minime
2. mancata acquisizione delle competenze di cittadinanza in presenza di almeno una disciplina con voto inferiore a sei decimi
3. frequenza inferiore ai $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale personalizzato fatte salve le eventuali deroghe deliberate dal Collegio Docenti.

Per i soli allievi della classe terza: l'ammissione è subordinata alla partecipazione alle prove nazionali predisposte dall'INVALSI (compresi i candidati privatisti).

L'alunno, inoltre, non è ammesso alla classe successiva nel caso sia incorso nella sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art 4 commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).